

Tale esenzione sarà registrata nell'anagrafe regionale con scadenza in data 31 marzo di ogni anno. Laddove l'esenzione autocertificata dal cittadino non sia riscontrata nel successivo flusso di esenzioni certificate dal Ministero, essa sarà chiusa alla scadenza e non rinnovata. È possibile consultare l'elenco delle proprie esenzioni e autocertificare online la situazione reddituale, accedendo al «Fascicolo Sanitario Elettronico e servizi welfare digitali» dal portale internet di Regione Lombardia.

Il diritto alle **esenzioni con codice E02, E12, E13** è invece riconosciuto dalle ASST di competenza territoriale con il rilascio di un apposito attestato, sulla base dell'autocertificazione presentata dal cittadino. Al variare della condizione per cui hanno chiesto l'esenzione, il cittadino deve informare tempestivamente l'ASST di competenza (sportello SCELTA E REVOCA) della perdita del requisito. La revoca può essere fatta anche online oppure allo sportello delle ASST del territorio di competenza, o ancora tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, oppure in Farmacia ma solo per le esenzioni E02, E12, E13.

L'attribuzione del DIRITTO ALL'ESENZIONE può essere verificata nei seguenti modi:

- Autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei servizi welfare online 
- Presso le Farmacie (SOLO esenzioni E30-E40-E02-E12-E13) 
- Rivolgendosi al proprio Medico di Medicina Generale 
- Presso gli sportelli di Scelta e Revoca - Esenzioni 

Nel caso in cui si chieda la revoca all'ASST di competenza o tramite il sito FSE di una delle esenzioni assegnate automaticamente dal Ministero (E01, E03, E04, E05, E14), ritenendo di non averne più diritto, la revoca avrà validità solo per l'anno in corso. È quindi possibile che nell'anno successivo, a partire dal 1° aprile, l'esenzione venga nuovamente assegnata automaticamente, se dai dati reddituali rilevati risultasse il requisito per averne ancora diritto.



Dal 06.02.2023 (in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Milano datata 12.1.2023), l'**esenzione nazionale dal ticket sanitario E02** per la specialistica ambulatoriale può essere rilasciata a tutti i **residenti DISOCCUPATI** che ne facciano richiesta e che rientrino nelle condizioni di reddito, **indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro**. Sono equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità.

L'autocertificazione delle condizioni che comportano il diritto ad un'esenzione per reddito può essere presentata agli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza, o tramite il sito FSE e dei servizi sanitari on line, o in qualunque farmacia (ma solo per E30, E40, E02, E12, E13).

(1ª parte)



dica32

Art. 32 (Costituzione) - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ...

n. 3
giugno
2023

Brevi note informative per far valere il proprio diritto alla salute e alla cura

Esenzioni dal pagamento del ticket sanitario

Il **ticket sanitario** è la quota di compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica per l'assistenza sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione. Il ticket sanitario è dovuto per:



- l'assistenza farmaceutica
- alcune prestazioni di Pronto Soccorso
- le prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite; esami)
- le cure termali.

I cittadini che si trovano in particolari condizioni di reddito, anagrafiche, per patologia o per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali (es.: donne in stato di gravidanza, soggetti minori di anni 14, etc.), indipendentemente dal reddito familiare, possono avere diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o farmaceutiche. Alcune esenzioni sono valide su tutto il territorio nazionale, altre invece sono valide solo in Lombardia.

Esenzioni dal pagamento del ticket per l'assistenza farmaceutica.

Ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, i medicinali si dividono in due classi:

- **medicinali di fascia A** (medicinali essenziali per patologie gravi, croniche e acute) a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- **medicinali di fascia C** a totale carico del paziente utilizzati per patologie di lieve entità o considerate minori.



Per gli assistiti non esenti, l'importo massimo del ticket sui farmaci è di € 2,00 a confezione e di € 4,00 a ricetta. La quota fissa di compartecipazione vale anche per i farmaci equivalenti e per i farmaci generici. **Le categorie esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza farmaceutica** possono

riguardare sia condizioni anagrafiche, sociali e di patologia che di reddito. In particolare, sono totalmente esenti dal ticket gli invalidi civili e grandi invalidi, i trapiantati d'organo e le persone affette da malattie rare per rapporto a un limite di reddito. **Sono esenti parzialmente dal pagamento del ticket** e pagano 1 euro a confezione gli invalidi civili e del lavoro e le persone con invalidità superiore ai 2/3, le persone affette da patologie croniche e malattia rara.

Esenzioni dal pagamento del ticket per la specialistica ambulatoriale.

Il ticket viene calcolato in base alle prestazioni riportate in ricetta. Per la prescrizione di visite ed esami di specialistica ambulatoriale, la prescrizione medica può contenere:

- una visita specialistica per ricetta;
- esami di laboratorio - massimo 8 a branca specialistica per ricetta;
- diagnostica strumentale - massimo 8 a branca specialistica per ricetta (ad es. radiografia spalla destra, torace, spalla sinistra, ginocchio...);
- fisioterapia - in base alle patologie consigliate;
- cure termali - in base alle patologie consigliate.



Esenzioni per reddito

Il diritto alle esenzioni per reddito è riconosciuto con modalità diverse in base alla tipologia considerata:

- **sono certificate in modo automatico dal Ministero dell'Economia e Finanze** le esenzioni con codice E01, E03, E04, E05, E14, E30 e E40 (con validità dal 1° aprile al 31 marzo successivo), ma solo nel caso di soggetti che hanno effettuato dichiarazioni dei redditi che permettono di ricostruire il nucleo familiare fiscale;
- per le altre invece (esenzioni con codice E02, E12, E13) **bisogna presentare una autocertificazione sotto la propria responsabilità.**

Dal 1° aprile 2020 le **esenzioni relative all'assistenza farmaceutica E30 ed E40** vengono attribuite e rinnovate automaticamente, sono valide per un anno, dal 1° aprile al 31 marzo successivo, e si rinnovano automaticamente ogni anno se restano le condizioni per averne diritto. A partire dall'esercizio 2022, il termine annuale di scadenza delle autocertificazioni per le esenzioni E30 ed E40 con reddito complessivo non superiore a quello indicato nella tabella e che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal Ministero è di regola fissato al 30 giugno, fatte salve modifiche.

Se si ritiene di aver diritto ad una esenzione per reddito, ma il Ministero non l'ha potuta certificare in via automatica, si può presentare l'autocertificazione in ASST.

Tabella dei codici di esenzione per reddito

tipologia di esenzione	codice	validità per:	
		specialistica ambulatoriale	farmaci
persone di età superiore a 65 anni e di età inferiore a 6 anni in nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98	E01	si esenzione nazionale	no
disoccupati e loro familiari a carico con un reddito complessivo familiare inferiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico	E02	si esenzione nazionale	si esenzione regionale
titolari di Assegno (ex pensione) Sociale e loro familiari a carico.	E03	si esenzione nazionale	si esenzione regionale
titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516 per ogni figlio a carico.	E04	si esenzione nazionale	si esenzione regionale
persona con più di 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra € 36.151,98 e 38.500,00.	E05	si esenzione regionale	no
disoccupati con Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e reddito familiare pari o inferiore a 27.000 €/anno, estesa ai familiari a loro carico, per la durata di tale condizione.	E12	si esenzione regionale	si esenzione regionale
persone in cassa integrazione guadagni straordinaria o in mobilità con retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 5 dell'INPS del 25.1.2019 (e successivi aggiornamenti), estesa ai familiari a loro carico, la durata di tale condizione.	E13	si esenzione regionale	si esenzione regionale
persone con età uguale o superiore a 66 anni fino ad un reddito familiare fiscale annuale pari a € 18.000	E14	no	si esenzione regionale
persone affette da patologie croniche (Allegato 8-bis del DPCM 12.01.2017) in nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a € 46.600, aumentato per composizione del nucleo familiare (con scala di equivalenza della tab. 2 del D. Lgs. 109/98).	E30	no	si esenzione regionale
persone affette da malattie rare, (Allegato 7 del DPCM 12.01.2017), in nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a € 46.600, aumentato per composizione del nucleo familiare (con scala di equivalenza della tab. 2 del D. Lgs. 109/98).	E40	no	si esenzione regionale